Numero CAS
10588-01-9
Numero Indice
024-004-00-7
Numero CE
234-190-3
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Dicromato di sodio
Tipo Pericolo

- Cancerogena (C) Categoria 1B
- Mutagena (M) Categoria 1B
- Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B

Specifiche
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 2025/1731 Reg (UE) 317/2014 Reg (UE) 348/2013
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Restrizione 29 - Allegato XIV
Restrizione 30
Autorizzazione 18
Decisioni autorizzazione
C(2017) 661
C(2017)661_Autor18.pdf165.35 KB
Sintesi_Autor18_661.pdf346.3 KB
C(2017) 3801
C(2017)3801_Autor18.pdf91.72 KB
Sintesi_Autor18_3801.pdf347.24 KB
C(2017) 3765
C(2017)3765_Autor18.pdf189.06 KB
Sintesi_Autor18_3765.pdf347.16 KB
C(2017) 3764
C(2017)3764_Autor18.pdf194.9 KB
Sintesi_Autor18_3764.pdf347.62 KB
C(2017) 3816
C(2017)3816_Autor18.pdf88.89 KB
Sintesi_Autor18_3816.pdf347.25 KB
C(2017) 3806
C(2017)3806_Autor18.pdf189.25 KB
Sintesi_Autor18_3806.pdf347.77 KB
C(2017) 3453

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

C(2017)3453_Autor18.pdf175.38 KB
Sintesi_Autor18_3453.pdf346.37 KB
C(2018) 440
C(2018)440_Autor18.pdf190.57 KB
Sintesi_Autor18_440.pdf347.51 KB
C(2018) 455
C(2018)455_Autor18.pdf179.54 KB
Sintesi_Autor18_455.pdf358.56 KB
C(2017) 8331
C(2017)8331_Autor18.pdf177.15 KB
Sintesi_Autor18_8331.pdf347.59 KB
C(2018) 974
C(2018)974_Autor18.pdf188.92 KB
Sintesi_Autor18_974.pdf346.22 KB
C(2018) 1676
C(2018)1676_Autor18.pdf89.04 KB
Sintesi_Autor18_1676.pdf348.53 KB
C(2019) 1571
C(2019)1571_Autor18.pdf127.42 KB
Sintesi_Autor18_1571.pdf346.51 KB
C(2019) 3786
C(2019)3786_Autor18.pdf219.11 KB
Sintesi_Autor18_3786.pdf345.24 KB
C(2019) 4125
C(2019)4125_Autor18.pdf234.92 KB
Sintesi_Autor18_4125.pdf347.85 KB
C(2019) 7439
C(2019)7439_Autor18.pdf287.9 KB
Sintesi_Autor18_7439.pdf496.9 KB
C(2020) 2084
C(2020)2084_Autor18.pdf193.48 KB
Sintesi_Autor18_2084.pdf504.96 KB
C(2020) 2084 Annex
C(2020)2084_Annex_Autor18.pdf133.04 KB
C(2020) 2088
C(2020)2088_Autor18.pdf187.99 KB
Sintesi_Autor18_2088.pdf499.36 KB
C(2020) 2088 Annex
C(2020)2088_Annex_Autor18.pdf132.34 KB
C(2020)6518
C(2020)6518_Autor18.pdf172.87 KB
Sintesi_Autor18_6518.pdf498.82 KB
C(2020)5826

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

C(2020)5826_Aut18.pdf160.18 KB
Sintesi_Autor18_5826.pdf498.02 KB
C(2022)3678
C(2022)3678_Autor18.PDF167.57 KB
Sintesi_Autor18_3678.pdf350.97 KB
C(2023)6014
C(2023)6014_Autor18.PDF122.45 KB
Sintesi_Autor18_6014.pdf352.17 KB
C(2023)8538
C(2023)8538_Autor18.pdf119.25 KB
Sintesi_Autor18_8538.pdf434.11 KB
C(2024) 2997
C(2024)2997_Autor18.pdf123.4 KB
Sintesi_Autor18_2997.pdf434.3 KB
C(2024) 2086
C(2024)2086_Autor18_0.pdf133.34 KB
Sintesi_Autor16_2086.pdf438.67 KB
C(2024) 2095
C(2024)2095_Autor18.pdf119.66 KB
Sintesi_Autor18_2095.pdf435.12 KB
C(2024) 3832
C(2024)3832_Autor18.pdf121.78 KB
Sintesi_Autor18_3832.pdf434.72 KB
C(2024) 6352
C(2024)6352_Autor18.pdf127.47 KB
Sintesi_Autor18_6352.pdf436.78 KB
C(2024) 7271
C(2024)7271_Autor16.pdf138.17 KB
Sintesi_Autor16_7271.pdf438.79 KB
C(2024) 7408
C(2024)7408_Autor18.pdf159.93 KB
Sintesi_Autor18_7408.pdf439.47 KB
C(2024) 7274
C(2024)7274_Autor18.pdf139.69 KB
Sintesi_Autor18_7274.pdf550.31 KB
C(2025)98
C(2025)98_Autor18.PDF143.33 KB
Sintesi_Autor18_98.pdf439.79 KB
C(2025)100
C(2025)100_Autor18.PDF147.66 KB
Sintesi_Autor18_100.pdf440.95 KB
C(2025)85
C(2025)85_Autor18.PDF150.91 KB

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

Sintesi_Autor18_85.pdf441.08 KB
C(2025)99
C(2025)99_Autor18.PDF151.05 KB
Sintesi_Autor18_99_0.pdf444.69 KB
C(2025)95
C(2025)95_Autor16.PDF157.36 KB
Sintesi_Autor16_95.pdf447.35 KB
C(2025)73
C(2025)73_Autor16.PDF152.89 KB
Sintesi_Autor16_73.pdf445.61 KB
C(2025)94
C(2025)94_Autor16.PDF179.24 KB
Sintesi_Autor16_94.pdf446.78 KB
C(2025) 3760
C(2025)3760_Autor18.PDF123.01 KB
Sintesi_Autor18_3760.pdf827.45 KB
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Restrizione 29 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Restrizione 30 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Autorizzazione 18 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*)
Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)
(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006
(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006

(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

Note

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV